

Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo
 Pretorio on-line

n. 6299 del 29/05/2020



CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza n. 179

Del 29/05/2020

Il Vice Sindaco

OGGETTO: Disciplina per l'apertura degli esercizi commerciali e attività di ristorazione per le festività del 2 e del 3 giugno 2020 in osservanza delle disposizioni anti COVID-19 di cui alle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome come recepite dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 e specificate dalla Circolare della Protezione Civile Regionale n. 19 del 23 maggio 2020-

Premesso che:

- con nota prot. n. 111192 del 15/05/2020 il Sindaco ha comunicato la propria assenza per motivi personali;
- l'art. 53, comma 2, del Testo Unico sugli Enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) prevede la sostituzione del Sindaco da parte del Vicesindaco, nei casi ivi indicati (tra cui l'assenza o l'impedimento temporaneo);

Ritenuto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza da epidemia per il Coronavirus per la durata di sei mesi;

Che al fine di contenere il diffondersi del contagio del Coronavirus, il Consiglio dei Ministri con i DPCM del 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 ha adottato misure urgenti con le quali ha limitato l'esercizio di alcune attività commerciali disponendo la sospensione dei mercati non alimentari;

Visto il DPCM 16 maggio 2020, con il quale sono state dettate nuove disposizioni in tema di contenimento del contagio da coronavirus;

Ritenuto che in data 16 maggio 2020 sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" con le quali sono state disciplinate nel dettaglio le singole attività produttive, commerciali e artigianali, prevedendo l'adozione di specifiche misure per la tutela sanitaria;

Osservato che il Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020 ha recepito le disposizioni di cui al DPCM 16 maggio 2020 e fatto proprie le Linee Guida approvate in data 16 maggio dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, emanando proprie disposizioni per la riapertura delle attività che erano state sospese per effetto dei precedenti DPCM, ivi compreso il settore del commercio al dettaglio disponendo all'art. 10:

"È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai.

È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio”.

Considerato che con la medesima Ordinanza n. 17 del 21 maggio 2020, il Presidente della Regione Siciliana ha confermato la disposta chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, la ristorazione e i fiorai;

Che con Circolare n. 19 del 23 maggio 2020 della Protezione Civile Regionale è stato chiarito, ad integrazione della suddetta Ordinanza, che nella giornata di domenica e nei festivi è consentita altresì l'apertura dei mercati del contadino in considerazione della omogeneità contenutistica con la ristorazione e dei tabacchi per la peculiarità della loro attività;

Che inoltre con la predetta Circolare n. 19 del 23 maggio 2020 della Protezione Civile Regionale è stato chiarito che *“I Sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici e in luoghi di culto, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura”.*

Richiamato il Decreto dell'Assessore per il Turismo lo Sport e lo Spettacolo n. 4 del 7 febbraio 2011 con il quale il Comune di Messina è stato riconosciuto “località a vocazione turistica”;

Ritenuto che il prolungato periodo di sospensione dettato dalle disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus ha causato una grave crisi economica ed occupazionale, le cui conseguenze difficilmente potranno essere mitigate nel breve e medio periodo dalla disposta ripresa delle attività commerciali;

Considerato che il giorno 2 giugno è festività nazionale per la Celebrazione della Festa della Repubblica Italiana ed il 3 giugno è giornata di festività a livello locale per la celebrazione della Madonna della Lettera, Patrona della Città di Messina;

Che per effetto della disposizioni di cui all'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, che stabilisce la chiusura delle attività (con le eccezioni già richiamate in premessa) nelle giornate domenicali e festive, verrebbe a determinarsi la chiusura per due giorni consecutivi delle attività che non sono soggette alla deroga al generale divieto di apertura (farmacie, edicole, ristorazione, tabacchi e fiorai);

Che in considerazione del prolungato periodo di chiusura, anche al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di assembramento negli esercizi per la vendita al dettaglio di generi non alimentari, di generi alimentari e per la prestazioni di beni e servizi, che nel periodo di emergenza da Coronavirus si sono sistematicamente verificati ogni qualvolta si sono susseguiti due giorni di chiusura continuativi, risulta opportuno avvalersi del diritto di apertura in deroga di cui alla Circolare n. 19 del 23 maggio 2020, fermo restando per detta giornata il divieto di apertura per i supermercati ed outlet;

Che le disposizioni di cui alla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 hanno efficacia dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020,

Vista la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;

Visto l'art. 50 comma 5 del D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.: “5. in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela di tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione di provvedimenti di

urgenza ivi compresa la costituzione di centri organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato , alla Regione in ragione delle dimensioni dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali” ;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente riportate:

Autorizzare, a far data da domenica 31 maggio 2020, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura;

Dare atto che tale graduale ripresa deve essere accompagnata con la consapevolezza che le regole di distanziamento interpersonale, di cautela e le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere rigorosamente rispettate, secondo le seguenti misure:

- a. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
- b. Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
- c. Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
- d. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- e. I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
- f. L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
- g. Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
- h. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
- i. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento Servizio alla Persona e alla Imprese al fine di dare massima diffusione del presente atto e al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Sito istituzionale del Comune;

AVVERTE

Che la presente Ordinanza ha efficacia dal 31 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020;

Che l'inosservanza delle norme come previste negli atti indicati costituisce violazione alla disposizione dell'autorità e pertanto soggetta a contestazione a norma di legge;

RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza è ammissibile: - ricorso al T.A.R. della Regione Sicilia entro 60 gg.; - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg; tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

2. Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
3. S.E. Prefetto di Messina
4. Sig. Questore di Messina
5. Comandante Provinciale dei Carabinieri
6. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
7. Comandante dei VV.FF. di Messina
8. Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
9. Polizia Municipale di Messina
10. Polizia Metropolitana

Il Vice Sindaco
Salvatore Mondello

